



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 25/09/2013

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

Modifiche Statuto comunale

Riapprovazione a seguito di modifiche ed integrazioni
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2013)

POTERE STATUTARIO

- 1) Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune di San Cesario di Lecce.
- 2) Esso disciplina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; ne determina le forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione popolare, il decentramento amministrativo e l'accesso dei cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti amministrativi.
- 3) L'esercizio dell'autonomia statutaria ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati della legislazione generale in materia di ordinamento degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I ATTIVITÀ,STEMMA, GONFALONE E PUBBLICITÀ

Art. 1 Il Comune

- 1) Il Comune di SAN CESARIO DI LECCE è una comunità solidale e plurale, aperta a tutti gli individui, anche di diversa cittadinanza, agli apolidi e ai migranti. Promuove il rispetto Dei diritti fondamentali della persona con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli.
- 2) Il Comune assicura la più ampia partecipazione alla vita sociale, culturale e politica di ciascun individuo secondo i principi della Costituzione Italiana.

3) Il Comune riconosce il valore della natura e del paesaggio e promuove un organico assetto del territorio salvaguardandone l'integrità.

4) Il Comune riconosce nel proprio patrimonio storico, archeologico, monumentale, artistico e culturale la propria matrice identitaria e si impegna a tutelarla, recuperarla e valorizzarla.

Art. 2

Finalità del Comune

1) Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

- assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e amministrative dello Stato, della Regione e della Provincia;
- attuare iniziative a favore dei cittadini organizzando, promuovendo e sostenendo attività di formazione finalizzate soprattutto all'inserimento nel mondo del lavoro e favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza;
- promuovere l'attività sportiva e del tempo libero come strumento idoneo a favorire la crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività di socializzazione di giovani, anziani e diversamente abili;
- concorrere con le associazioni e le società sportive a valorizzare le iniziative e le occasioni di incontro;
- garantire la cura, lo sviluppo e la fruibilità del proprio archivio storico;
- favorire il rapporto tra l'Ente locale e le scuole, pubbliche e private, del territorio per il pieno raggiungimento dell'obbligo scolastico e della formazione integrale degli studenti;
- favorire l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nelle attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;
- promuovere azioni per favorire pari opportunità per donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi in Giunta e negli organismi di derivazione comunale;
- organizzare tempi e modalità della vita urbana secondo le esigenze dei cittadini e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori;
- tutelare la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità, la maternità e l'infanzia, ai sensi degli artt. 29 e 31 della Costituzione;
- sostenere e tutelare le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne la integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. A tale scopo istituisce, con apposito regolamento, il "Registro delle Unioni Civili";
- favorire la Pace e la Cooperazione tra i Popoli;
- garantire la partecipazione, l'integrazione ed il coinvolgimento dei cittadini stranieri residenti nel territorio attraverso l'istituzione del consigliere aggiunto;
- riconoscere alla associazione Pro-Loco di San Cesario di Lecce il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori artistici, delle tradizioni e della cultura e della promozione turistica del proprio territorio.

Art. 3

Criteri dell'azione del Comune

1) Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti criteri:

- a) assicurare la programmazione delle proprie politiche;
- b) garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento, la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
- c) assicurare la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) coordinazione delle proprie scelte agli strumenti programmatici della Regione e della Provincia;

- e) promuovere e favorire forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, e definire anche iniziative finalizzate alla unione e alla fusione di EE.LL. con riferimento alla normativa vigente;
- f) assicurare la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
- g) assicurare la promozione o la propria partecipazione alle Conferenze dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni interessate secondo le procedure di Legge.

Art. 4

Sede, Stemma e Gonfalone

- 1) Il COMUNE ha sede presso il Palazzo Ducale, ubicato in piazza Garibaldi n. 12. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso della propria sede.
- 2) Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone concessi dalla Presidenza della Repubblica con Decreto in data 07/08/1992, registrato dalla Corte dei Conti il 23/09/1992, così descritti:

STEMMA: “partito: nel primo, d’oro, al grappolo d’uva, di porpora, munito di tralcio di verde, posto in fascia, pampinoso di due, dello stesso, con i pampini posti all’ingiù: nel secondo, trinciato: A) di rosso, alla stella di otto raggi, d’oro, posta in capo; B) di azzurro, alla stella di otto raggi, d’oro, posta in punta; al capo di azzurro, caricato dalle lettere maiuscole S. e C. d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”;

GONFALONE: “drappo di verde, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati.

L’asta verticale sarà ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

- 3) L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 5

Albo Pretorio

- 1) Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti.
- 2) E’ istituito l’albo pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi del Comune. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 6

Titolari dei diritti di partecipazione

- 1) I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Cesario di Lecce ovvero siano iscritti da almeno un anno nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.
- 2) Lo Statuto ed il Regolamento sugli istituti di partecipazione può prevedere forme di partecipazione per i residenti che non abbiano compiuto la maggiore età. Il Consiglio comunale potrà, alt resì, prevedere specifiche consultazioni di soggetti che, pur non essendo residenti, siano interessati all'oggetto della consultazione per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.

Art. 7

Partecipazione al procedimento amministrativo

- 1) Il Comune adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
- 2) Il Comune, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla consultazione degli interessati secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 3) L'avvio del procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche successive deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili dagli organi e/o uffici del Comune ai quali possa derivare un pregiudizio dell'atto finale da emanarsi a conclusione del procedimento.
- 4) Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate ogni qualvolta non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Resta in ogni caso salva la facoltà di adottare anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma provvedimenti cautelari.
- 5) Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti amministrativi che abbiano come atto finale provvedimenti di adozione di regolamenti, atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme particolari norme che ne regolano la formazione.
- 6) Il provvedimento non può essere aggravato se non per motivate esigenze imposte dall'istruttoria.

CAPO II

ASSOCIAZIONI E FORME ORGANIZZATE DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

Associazioni e Forme Organizzate

di partecipazione

1) Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative e ne garantisce la partecipazione ai fini dello sviluppo socio-culturale della comunità.

2) Il Comune promuove il forum delle associazioni e della Cooperazione Sociale iscritte nell'apposito albo delle forme associative. I criteri, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

3) Il Comune per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione.

4) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

5) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

6) Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento del forum.

Art. 9

Consulte Permanenti

1) Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e di garantirne il continuo collegamento con gli organi comunali, sono istituite consulte permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi, nonché pareri preventivi.

2) Le consulte a carattere permanente, fatta salva la possibilità di raggruppamento nell'esercizio delle proprie funzioni, sono:

- Consulta di programmazione economica e finanziaria, per i problemi legati alla finanza e bilancio comunale;

- Consulta ambientale-urbanistica, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e la gestione del territorio;

- Consulta per la cultura, turismo, spettacolo, sport e tempo libero, beni culturali, istruzione e università, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, e dei problemi inerenti l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

- Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione del lavoro e politiche giovanili, che si interessa dei diritti e bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi dei giovani, anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità;

- Consulta per le pari opportunità, con il compito di garantire i diritti della donna e le pari opportunità nel lavoro, nella società e nelle istituzioni. La consulta garantisce attività idonee a promuovere la presenza di ambo i sessi nelle giunte, degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni ad esso dipendenti;

- Consulta per la promozione della partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'U.E. e dei cittadini soggiornanti.

3) Quando l'azione amministrativa interessa il campo concreto delle attività professionali, o il campo della esperienza scientifica, il Comune si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali, riuniti in libera associazione, forniscono su temi specifici e programmatici attraverso la consulta tecnica. Tale partecipazione della libera associazione è realizzata mediante l'offerta libera e spontanea e può, altresì, essere demandata dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni.

4) Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.

Art. 10

Consiglio Comunale dei ragazzi
e delle ragazze

1) Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze formula proposte e/o pareri nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III

STRUMENTI

DI PARTECIPAZIONE

Art. 11

Istanze

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.

3) Le modalità delle istanze sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 12

Petizioni

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il Regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso. Tale provvedimento è comunicato al soggetto proponente entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 13

Proposte

- 1) Duecento elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro novanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario e, qualora comporti impegno di spesa, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta.
- 3) Tra il Comune ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 14

L'azione Popolare

- 1) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, valuta l'opportunità che l'Ente si costituisca in giudizio, autorizzando, eventualmente, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, delibera di non costituirsi in giudizio.
- 2) Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.
L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. In tal caso, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, valuta se le azioni sono fondate e se è opportuno che il Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui la Giunta non ritenga utile l'intervento, delibera di non costituirsi in giudizio.
- 3) Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina l'esercizio dell'azione popolare.

Art. 15

Referendum

- 1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno 700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativo ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
 - d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
- 2) Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
- 3) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale, e devono aver luogo nei tempi previsti dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

4) Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione determina le modalità per l'intera procedura referendaria, per l'informazione dei cittadini sul referendum, per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria e disciplina la procedura referendaria relativa alla richiesta e raccolta di firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alla modalità di svolgimento e alla validità della consultazione referendaria.

Art. 16

Consultazione

1) Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la consultazione della popolazione. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o sfera pubblica. Essa può essere riferita alla generalità della popolazione o a particolari categorie di cittadini.

2) Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina forme, tempi, luoghi e modalità di svolgimento della consultazione popolare.

3) Il regolamento dovrà, altresì, prevedere che l'Amministrazione Comunale, al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini, può commissionare inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi di opinione, garantendo la necessaria trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione del risultato.

4) La consultazione viene disposta dalla Giunta Comunale, prima di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione nelle seguenti materie:

a) modifiche territoriali;

b) ogni altra questione quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri assegnati o 700 elettori.

5) L'organo che deve emanare l'atto oggetto della consultazione, deve tener conto del risultato della consultazione, ai fini della sua motivazione.

CAPO IV

DIFESA CIVICA

Art. 17

Difensore civico

1) Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica amministrazione comunale, da esercitarsi attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione sono attribuite, mediante convenzione, al difensore civico provinciale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI

Art. 18

Organi Istituzionali del Comune

1) In conformità a quanto disposto dal D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed al fine di meglio conseguire gli obiettivi di correttezza, trasparenza e democrazia, il Comune di San Cesario si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai singoli uffici.

2) Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.

CAPO II

AUTONOMIA, MODALITÀ

DI FUNZIONAMENTO

ED ARTICOLAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Composizione, elezione,
durata e scioglimento

1) La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2) Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.

3) Le modalità di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 20

Funzioni del Consiglio

1) Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, stabilite dalla legge, con le modalità e le specificazioni contenute nel presente capo e nel regolamento del Consiglio Comunale.

2) Il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni.

3) Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano Esecutivo di Gestione.

4) L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Conferenza dei Capigruppo e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5) Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

6) Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale approva tutti i programmi ed i piani che la legge non attribuisce esplicitamente ad altri organi, che non abbiano mera rilevanza gestionale ovvero i cui contenuti essenziali non siano già previsti in altri atti fondamentali approvati dallo stesso Consiglio.

7) Il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco può promuovere od aderire ad un accordo di programma, se tale accordo riguarda materie di competenza consiliare, ovvero se contiene impegni che necessitino della successiva adozione di un provvedimento deliberativo da parte dell'organo assembleare o che, comunque, ne predeterminino, anche solo in parte, il contenuto.

Art. 21

Potestà regolamentare

1) Nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto della legge e del presente statuto, il Consiglio comunale approva, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche.

2) I regolamenti, divenuti esecutivi, ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3) Dei regolamenti, dopo la loro approvazione, dovrà essere data la massima informazione, utilizzando tutti i mezzi idonei alla conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 22

Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche

1) Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il deposito delle linee programmatiche deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.

2) Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per l'intero mandato amministrativo, articolate per i vari settori di attività e suddivise annualmente, nonché l'elenco delle principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel corso del mandato amministrativo.

Le suddette linee programmatiche contengono, inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse finanziarie ed alle principali modalità con le quali s'intende reperirle.

3) Le linee programmatiche s'intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

4) Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio Comunale non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

5) Il Consiglio Comunale, almeno in occasione della Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche.

Tali adeguamenti sono approvati con le modalità previste dal precedente comma 3.

6) Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

7) Al termine del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale, entro la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato.

8) Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche.

9) Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale almeno venti giorni prima dell'approvazione. In tale occasione, il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti i valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

Art. 23

Organizzazione e

Funzionamento del Consiglio

1) Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento prevede la costituzione di apposita ed autonoma struttura, dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2) Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.

3) Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

4) Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato nella Conferenza dei Capigruppo.

5) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

6) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

7) Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24

Diritti e Doveri dei Consiglieri Comunali

1) I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge.

2) Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini

del giorno, e presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3) I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4) I documenti e le informazioni in possesso dei soggetti incaricati di gestire i servizi pubblici locali devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5) I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a cinque adunanze consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.

6) La decadenza, la sospensione e le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere e la conseguente surrogazione e/o supplenza sono disciplinate dalla legge.

7) È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 25

Status dei Consiglieri Comunali

1) Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge.

2) Il Regolamento stabilisce termini e modalità della effettiva partecipazione dei Consiglieri al Consiglio ed alle Commissioni, necessaria per la corresponsione del relativo gettone di presenza.

Art. 26

Il Consigliere aggiunto

1) Il Consigliere Aggiunto è eletto in rappresentanza degli stranieri di cui al precedente art. 2.

2) L'elezione, disciplinata – unitamente alle modalità di partecipazione - da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

3) Il consigliere aggiunto ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio, senza diritto di voto.

Ha, altresì diritto a percepire il gettone di presenza per la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale.

CAPO IV

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 27

Commissioni Consiliari

1) In seno al Consiglio Comunale sono costituite, con criterio proporzionale e con la presenza di tutti i

gruppi di cui al successivo art. 28, le Commissioni consiliari permanenti. Le Commissioni hanno competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2) La presidenza della Commissione, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita alla minoranza.

3) Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco intende sottoporre al loro preventivo parere.

4) Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali, di indagine e/o d'inchiesta, su materie di interesse comunale.

5) Il numero, la costituzione, la composizione, il funzionamento, le attribuzioni delle Commissioni Consiliari, sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 28

Gruppi Consiliari

1) Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.

2) I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.

3) Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due Consiglieri.

4) Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 29

Conferenza dei Capigruppo

1) I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2) La Conferenza è, alt resì, convocata su richiesta scritta dei capigruppo in rappresentanza di almeno un quinto dei componenti il Consiglio Comunale.

3) La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente, con le modalità e nelle materie previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4) La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.

5) La Conferenza dei Capigruppo può chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali.

6) Ai fini del presente Statuto l'espressione "capigruppo" equivale a quella di "presidenti di gruppo".

7) Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di convocazione e funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 30

Forme di garanzia delle minoranze

- 1) Nell'ambito del Consiglio e delle Commissioni permanenti e/o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo da assicurare l'effettivo coinvolgimento delle minoranze nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento del Consiglio sono definiti specifici strumenti e particolari procedure.
- 2) La presidenza della Commissione di garanzia e controllo di cui al precedente art. 26, co. 2, è attribuita alla minoranza.
- 3) Spetta, alt resì, alla minoranza la presidenza delle commissioni di indagine e/o d'inchiesta di cui al precedente art. 26, comma 4.
- 4) Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di votazione concernente le nomine idonee a garantire le minoranze nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO V

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

La Giunta Comunale

- 1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.
- 4) Il funzionamento della giunta è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 32

Nomina e composizione della Giunta

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, pari al massimo consentito dalla legge.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, con la composizione numerica di cui al comma precedente, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 3) Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.
- 4) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
- 5) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, ma partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a determinare il numero legale e senza diritto di voto.
- 6) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Provvede, altresì, alla eventuale loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 7) Le incompatibilità con la carica di Assessore sono disciplinate dalla legge.

Art. 33

Funzioni della Giunta

- 1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco del segretario e dei dirigenti e spettanti ad altri organi, in conformità a disposizioni di legge ed al presente Statuto, collaborando con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- 2) Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.
- 3) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 4) La Giunta, su parere conforme o su proposta della Commissione comunale competente in materia di Toponomastica, delibera sulla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture del comune.

Art. 34

Funzionamento, Adunanze, Deliberazioni e Durata in carica

- 1) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni organicamente ordinate per materia. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
- 2) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che, oltre a fissare gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio.
- 3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 4) Oltre al Segretario Comunale che provvede a verbalizzare, vi possono partecipare il Revisore dei Conti e i dirigenti del Comune, limitatamente per le materie di loro stretta attinenza e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento della Giunta.
- 5) Per la validità delle adunanze della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.
- 7) Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
- 8) Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO VI

IL SINDACO

Art. 35

Funzioni

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale ed al Segretario ed ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza istituzionale.

- 2) Il Sindaco sta in giudizio sulla base delle determinazioni della Giunta. Può delegare la rappresentanza in sede processuale al segretario comunale. In tale ipotesi il segretario sottoscrive la procura alle liti.
- 3) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 4) Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
- 5) Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 6) È responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Segretario comunale.
- 7) Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.
- 8) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- 9) Il Sindaco attribuisce ai singoli consiglieri incarichi per specifici progetti e/o iniziative, stabilendo tempi e modi per l'attuazione degli stessi, con esclusione di quelli idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e aventi poteri di gestione.
- 10) Il Sindaco può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori ed al Segretario Generale.
- 11) Concede il patrocinio gratuito ad iniziative di elevato interesse culturale, sportivo e ricreativo.
- 12) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 36

Sostituzione del Sindaco

- 1) In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 2) In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 37

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del T.U. n. 267/2000.

- 2) Lo svolgimento dell'azione amministrativa e il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione tra potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che compete agli organi di governo del Comune, dalla funzione gestionale, che spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità dell'attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire.
- 4) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare precipuamente:
 - a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) la dotazione e la disciplina di accesso;
 - c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
 - d) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario dell'Ente ed i Funzionari;
 - e) il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;
 - f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento;
 - g) le attribuzioni dei funzionari apicali individuati quali responsabili degli uffici e dei servizi.
- 5) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può, altresì, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, a condizione che l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 507, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. I rapporti a tempo determinato, pena la nullità, non possono essere in nessun caso trasformati in rapporto a tempo indeterminato.
- 6) Nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 165/2001, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
- 7) Il Comune ha istituito, ai sensi della Legge quadro 7/3/86, n. 65 e della L.R. n. 37 del 14/12/2011, il Corpo di Polizia Municipale e lo disciplina con apposito regolamento.
- 8) Il Comune istituisce e attiva i controlli interni previsti dalla relativa normativa, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 38

Segretario Comunale

- 1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale.
- 2) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 3) Il Segretario comunale è coadiuvato da un Vicesegretario.
- 4) Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, anche se temporaneo.
- 5) Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni per l'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 39

Responsabili dei Servizi

- 1) Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 2) Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non ricompresi

espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni d'indirizzo e/o controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

3) Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.

Art. 40

Incarichi dirigenziali
e di alta specializzazione

1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgvo 267/2000, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni e i funzionari dell'area direttiva.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

Art. 41

Principi generali

1) I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2) Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino e ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3) Il Comune assicura una costante verifica della qualità dei servizi erogati, anche individuando, nel contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi, standard qualitativi e quantitativi, determinati in modo da poter essere misurabili, sulla base dei quali svolgere attività di periodico monitoraggio e di misurazione della soddisfazione degli utenti. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale ne determina le modalità di attuazione e di pubblicità dei risultati.

4) I rapporti tra il Comune ed i soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto di servizio, approvato dal Consiglio Comunale.

5) Il Comune garantisce, nell'attività di programmazione, erogazione e verifica della qualità e quantità dei servizi forniti, ivi comprese le attività di cui al precedente comma 3, la partecipazione degli utenti, singoli ed associati e delle organizzazioni dei lavoratori.

6) Le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi pubblici locali devono preventivamente riferire al Consiglio Comunale in merito ad ogni rilevante iniziativa, ed in particolare in caso di decisione di partecipazione, sia direttamente sia mediante al re società od altri soggetti giuridici sui quali si eserciti un controllo, interno od esterno, di diritto o di fatto, a gare per l'affidamento di servizi fuori dall'ambito comunale.

7) Le società di cui al comma precedente debbono trasmettere al Consiglio tutti gli atti fondamentali adottati, ed in particolare il budget, il piano industriale, il programma delle attività ed il bilancio.

TITOLO V

FINANZA, CONTABILITA'

E REVISIONE

CAPO I
ORDINAMENTO
FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 42

Ordinamento contabile

1) L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi ed in conformità alle norme dello Stato.

Art. 43

Tributi comunali

1) Nell'ambito della Finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2) Il Comune, nell'ambito della potestà impositiva autonoma, stabilisce ed applica imposte, tasse e tariffe, in armonia con la Costituzione Italiana e con le leggi dello Stato secondo i principi di coordinamento della Finanza Pubblica e del sistema tributario.

Art. 44

Entrate del Comune

1) Le entrate del Comune sono costituite da:

- a) imposte;
- b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse ed investimenti;
- h) altre entrate.

2) Le entrate fiscali, nonché i trasferimenti regionali e provinciali, sono rivolti a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

4) Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune stabilisce imposte, tasse, tariffe e contributi da porre a carico dei cittadini e degli utenti di pubblici servizi, anche in forma non generalizzata, secondo equità e parità di trattamento. In particolare nella determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potranno essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 45

Bilancio e Programmazione

- 1) Entro il termine stabilito dalla legge per ciascun esercizio finanziario il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione, in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 2) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia e degli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.
- 3) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi interventi.
- 4) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 5) Il bilancio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 46

Rendiconto

- 1) Entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità, la Giunta propone al Consiglio Comunale il rendiconto conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 3) Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4) Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del revisore unico che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il Consiglio Comunale entro il 30 aprile delibera, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il rendiconto.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al rendiconto del Comune e ad esso allegati.

Art. 47

Servizio di tesoreria

e riscossione delle entrate

- 1) La concessione del servizio di tesoreria è affidata ad un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione.
- 2) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative all'affidamento e gestione del servizio di tesoreria, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee a disciplinare tali gestioni.

Art. 48

Diritti del contribuente

- 1) I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
 - a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
 - b) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la

massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
c) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 del D. L.vo n. 212/2000.

CAPO II APPALTI E CONTRATTI

Art. 49 Appalti e Contratti

- 1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento della disciplina dei contratti.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 3) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- 4) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite dal regolamento di cui al precedente c. 1, nel rispetto di norme statali e regionali vigenti in materia.

CAPO III LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 50 Revisione contabile

- 1) L'organo di revisione contabile è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, secondo la normativa vigente.
- 2) Il Revisore dura in carica tre anni ed il compenso base annuo spettante allo stesso è stabilito dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 3) Il Revisore svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
- 4) In particolare, il Revisore partecipa all'attività di controllo interno secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
- 5) Il Revisore, inoltre, su richiesta del Sindaco partecipa alle riunioni della Giunta, in occasione dei provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.
- 6) Il Revisore svolge la propria attività presso la sede municipale, utilizza i mezzi necessari di proprietà dell'Ente e si avvale della collaborazione del personale comunale necessario allo svolgimento dei propri compiti.

7) Le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all'affidamento di incarichi e la responsabilità sono stabiliti dalla legge.

Art. 51

Controllo Economico Finanziario

1) Il regolamento di contabilità disciplina modalità di verifica e di gestione economico-finanziarie, al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

2) Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si accertino equilibri nella gestione del bilancio che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari per ristabilire l'equilibrio.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI

ENTRATA IN VIGORE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Verifica dello Statuto

1) Il Consiglio Comunale svolge annualmente una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello Statuto, promuovendo l'ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina.

Art. 53

Revisione e pubblicità dello Statuto

1) Le modificazioni e l'abrogazione totale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di uno o più componenti del Consiglio.

3) Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum, ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.

4) Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di sei mesi dalla deliberazione di reiezione.

5) L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.

6) Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

Art. 54

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 55

Disposizioni finali

1) I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto dovranno essere adeguati entro un anno dall'operatività dello stesso.

2) Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.